

La Commissione afferma che, avendo modificato i criteri di aggiudicazione nel corso del procedimento di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice, la quale era tenuta all'osservanza delle norme e dei principi fondamentali del Trattato CE, ha violato i principi della parità di trattamento e di trasparenza come interpretati dalla Corte di giustizia.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 giugno 2009 — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropScience AG

(Causa C-229/09)

(2009/C 220/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Rechtsanwaltssozietät Lovells

Convenuta: Bayer CropScience AG

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, rilevi esclusivamente un'autorizzazione di immissione in commercio a norma dell'art. 4 della direttiva 91/414/CEE ⁽²⁾, o se un certificato possa essere rilasciato anche sulla base di un'autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 198, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 230, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Koblenz/Kurt e Thomas Etling GbR, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

(Causa C-230/09)

(2009/C 220/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Koblenz

Convenuti: Kurt e Thomas Etling in GbR

Interveniente: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

Se il diritto comunitario, e segnatamente l'art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, debba essere inteso nel senso che il quantitativo di riferimento di un produttore nel periodo di dodici mesi, nel quale gli è stato trasferito un quantitativo di riferimento da un altro produttore, non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte.

⁽¹⁾ GU L 270, pag. 123.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Oldenburg/1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

(Causa C-231/09)

(2009/C 220/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Oldenburg

Convenuti: 1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan

Interveniente: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto comunitario, e segnatamente l'art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, debba essere inteso nel senso che